

ACCORDO

per il coinvolgimento dei medici specializzandi e dei farmacisti ospedalieri in formazione nella campagna di vaccinazione anti Covid -19

tra

l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, cod. fisc. 80012000826, in persona del Presidente della Regione Siciliana, On.le Nello Musumeci, n.q. di Assessore della Salute *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede in Piazza Ottavio Ziino, n. 24 - 90145 Palermo (in seguito definita anche soltanto la Regione) da un lato;

e

l'Università degli Studi di Catania, con sede in Piazza dell'Università, 2 - 95131 Catania – cod. fisc. e partita IVA n. 02772010878, rappresentata dal Rettore *pro tempore*, Prof. Francesco Priolo (di seguito Università);

l'Università degli Studi di Messina, con sede in Piazza Pugliatti, 1 - 98122 Messina, cod. fisc. 80004070837 e partita IVA n. 00724160833, rappresentata dal Rettore *pro tempore*, Prof. Salvatore Cuzzocrea (di seguito Università);

l'Università degli Studi di Palermo, con sede in Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo, cod. fisc. 80023730825 e partita IVA n. 00605880822, rappresentata dal Rettore *pro tempore*, Prof. Fabrizio Micari (di seguito Università), dall'altra;

Congiuntamente definiti anche “le Parti”.

premesse che

- il “*Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2*” adottato con Decreto del Ministero della Salute del 2 gennaio 2021 rappresenta lo strumento principale con cui contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19, attraverso una definita strategia di vaccinazione;

- a seguito del suindicato Piano - il quale prevede che “*la governance sia assicurata dal coordinamento costante tra il Ministro della Salute, la struttura del Commissario e Regioni e Province autonome*” - il Governo, le Regioni e le Province Autonome e le Associazioni dei Medici in Formazione Specialistica, in data 6 marzo 2021, hanno siglato un Protocollo di intesa;

- con tale Protocollo, le Parti condividono il coinvolgimento volontario dei medici specializzandi sin dal primo anno di corso nella campagna vaccinale, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica, al fine di salvaguardare la qualità della stessa, e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e ss.mm.ii., che non potrà comunque considerarsi sostitutivo della formazione;

- i farmacisti ospedalieri in formazione sono soggetti ad un regime diverso rispetto quello dei medici specializzandi;

tutto ciò premesso,

si conviene quanto segue

Art. 1 – Premesse

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Finalità ed Oggetto

2.1 Il presente Accordo – con l'obiettivo di estendere la copertura vaccinale della popolazione in funzione dell'aumento della disponibilità di vaccini - è finalizzato a realizzare una sinergia tra le parti mediante la condivisione del coinvolgimento dei medici specializzandi, nonché dei farmacisti ospedalieri in formazione, nelle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione. La partecipazione avviene su base volontaria, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e, per quanto concerne esclusivamente i medici specializzandi, in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e ss.mm.ii. e non potrà comunque considerarsi sostitutiva della formazione.

2.2. A tal fine l'Università si impegna ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte sia dei medici specializzandi che dei farmacisti ospedalieri in formazione interessati, secondo modalità dalla stessa definite e a trasmetterli al Dipartimento ASOE dell'Assessorato della Salute della Regionale Siciliana che, sulla base del fabbisogno di personale manifestato dai vari centri vaccinali e di criteri tesi a garantire il percorso formativo e la compatibilità della campagna vaccinale con gli ulteriori incarichi conferiti agli specializzandi (USCA, reparti Covid, etc), provvederà ad assegnare alle Aziende e agli Enti del S.S.R. i suddetti professionisti.

Art. 3 – Modalità attuative

3.1 Per quanto concerne tutte le modalità relative all'attuazione del presente accordo quadro, si applicano – per i medici specializzandi – tutte le previsioni di cui al citato Protocollo di intesa stipulato in data 6 marzo 2021, ed in particolare:

- a) la partecipazione all'attività vaccinale avviene attraverso il conferimento di incarichi a tempo determinato o di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso le Aziende e gli Enti del S.S.R., di durata non superiore a 6 mesi, prorogabili in ragione delle necessità del piano vaccinale. Il monte ore non potrà superare le venti ore settimanali, per garantire il regolare svolgimento del monte ore e delle attività connesse con l'iter formativo della scuola di specializzazione;
- b) ai medici specializzandi, oltre al trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, sono corrisposti, altresì, gli emolumenti per l'attività lavorativa di somministrazione vaccinale contro il SARS-CoV-2;
- c) sono a carico dell'Azienda o dell'Ente presso il quale il medico specializzando svolgerà l'attività la copertura assicurativa e per infortunio, fatta salva la copertura assicurativa per colpa grave a carico del medico specializzando;

d) gli oneri derivanti dall'esecuzione della vaccinazione da parte dei medici specializzandi sono quantificati sulla base di un compenso orario di 40 euro lordi onnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'Azienda o dell'Ente che formalizzerà l'incarico ai medici specializzandi ai sensi del citato Protocollo di intesa e delle disposizioni normative vigenti in materia e di cui il protocollo è applicazione.

3.2. Per quanto concerne, invece, i farmacisti ospedalieri in formazione le suindicate disposizioni si applicano solo ove le stesse siano compatibili con il diverso regime - rispetto a quello dei medici specializzandi - cui gli stessi sono sottoposti.

Art. 4 – Durata

4.1 La durata del presente accordo è strettamente connessa e pari a quella della permanenza delle necessità del piano vaccinale richiamato in premessa.

4.2 Qualsiasi modifica nel corso di vigenza dell'Accordo dovrà essere concordata tra le parti.

4.3 Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal presente accordo, mediante comunicazione scritta da inviare tramite PEC, con un preavviso di almeno 30 giorni.

4.4 Il recesso non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulle parti d'attività già eseguite. Esso non determina in ogni caso alcun diritto al risarcimento o indennizzo.

Art. 5 – Trattamento dati personali

5.1 Le parti sono responsabili del trattamento, diffusione e comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 (codice della privacy) come successivamente modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR).

5.2 Le parti si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

5.3 In particolare, tutti i dati personali - intendendosi qualsiasi informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, attraverso un elemento identificativo come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nome, numero di identificazione, identificativo on-line – nonché le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

Art. 6 – Sottoscrizione, registrazione ed Imposta di bollo

6.1 Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ed in misura fissa. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione del presente accordo sono a carico della parte richiedente.

6.2 Esso è inoltre soggetto ad imposta di bollo, ed il relativo pagamento verrà assolto virtualmente dall'Università, giusta autorizzazione dell' Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.

Art. 7 – Disposizioni finali.

7.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si rinvia al Protocollo di intesa citato in premessa siglato il 6 marzo 2021, nonché alla vigente normativa in materia concernente i medici specializzandi e/o i farmacisti ospedalieri in formazione.

Università degli Studi di Catania
IL RETTORE
(Prof. Francesco Priolo)

IL PRESIDENTE
On.le Nello Musumeci

Università degli Studi di Messina
IL RETTORE
(Prof. Salvatore Cuzzocrea)

Università degli Studi di Palermo
IL RETTORE
(Prof. Fabrizio Micari)